

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1937-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE GRANELLI)

Comunicata alla Presidenza il 15 novembre 1982

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Malta per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo e Scambio di lettere, firmato a La Valletta il 16 luglio 1981

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

col Ministro del Commercio con l'Esteri

col Ministro dei Trasporti

e col Ministro della Marina Mercantile

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GIUGNO 1982

ONOREVOLI SENATORI. — L'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Malta, firmato a La Valletta il 16 luglio 1981, accompagnato dal Protocollo annesso e da uno Scambio di lettere, si propone di evitare le doppie imposizioni e di prevenire le evasioni fiscali. Il negoziato è stato lungo e complesso a causa dei particolari e mutevoli rapporti che si sono instaurati, nel corso degli anni, tra l'Italia e Malta. Una prima fase delle trattative risale al 1968 e, dopo interruzioni, si è avuta una ripresa decisiva nel 1975.

La richiesta del Governo Maltese di introdurre, nell'Accordo, la questione della piattaforma continentale, oggetto di trattative specifiche data la sua importanza, è una delle cause del prolungamento faticoso del negoziato. Il Governo italiano si è giustamente rifiutato di pregiudicare la definizione di una materia di più ampio significato con l'inserimento, in un Accordo che si propone fini delimitati, di clausole relative ad una questione di carattere più generale. Realistica ed apprezzabile è pertanto la decisione, sancita nel Protocollo aggiuntivo, di riaprire le trattative una volta raggiunta l'intesa sulla piattaforma continentale per modificare, di conseguenza, le parti dell'accordo fiscale che risultino superate o da aggiornare.

Nella sua impostazione complessiva l'Accordo non si discosta, con qualche variante giustificata, da analoghe convenzioni stipulate dall'Italia con altri Paesi. L'eliminazione della doppia imposizione in materia di imposte sul reddito rappresenta, indubbiamente, un incentivo che favorisce gli investimenti e la cooperazione economica. Articolata, con reciproche garanzie, è la parte relativa alla ritenuta alla fonte (15 per cento per i dividendi e 10 per cento per gli interessi e per le « royalties » di carattere commerciale ed industriale), alla tutela di organismi o istituti finanziari governativi, alla

disciplina in materia di diritti di autore su opere letterarie, artistiche e scientifiche.

Da sottolineare, come importanza, è l'impegno contenuto nello Scambio di note perchè, nel caso in cui Malta dovesse accordare ad un altro Stato membro dell'OCSE trattamenti più favorevoli in materia di « royalties », si aprano immediate trattative per estendere al nostro Paese tali possibilità. Frutto di giusta precauzione è anche la limitazione esplicitamente introdotta per impedire il negativo fenomeno delle « bandiere ombra » in relazione alle norme agevolative emanate dal Governo maltese per il potenziamento della propria flotta.

Nell'insieme l'Accordo è uno strumento che consentirà di migliorare le relazioni bilaterali nel campo economico evitando distorsioni, ostacoli burocratici, abusi. L'approvazione è soprattutto suggerita dalla necessità di consolidare i rapporti di amicizia, estesi all'intervento dell'Italia a garanzia dello « status » di neutralità liberamente scelto da Malta, tra i due Paesi vicini e reciprocamente interessati all'instaurarsi di un clima di cooperazione e di pace in una area di importanza strategica come il Mediterraneo. L'esame dell'Accordo, complesso e non facile, impone di invitare il Governo ad evitare in via normale di ricorrere a Protocolli aggiuntivi estesi e dettagliati, a Scambi di note, che finiscono per definire una materia con tre documenti che possono dar luogo a difficoltà di interpretazione e di applicazione, per adottare, invece, nel reciproco interesse, strumenti pattizi più semplici e chiari.

Condividendo questi rilievi la Commissione esteri si è espressa, all'unanimità, in senso favorevole alla ratifica dell'Accordo in questione a conferma dell'importanza politica che viene attribuita al miglioramento delle relazioni in tutti i campi tra l'Italia e Malta. Essa invita pertanto l'Assemblea a voler approvare il disegno di legge.

GRANELLI, relatore

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Malta per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo e Scambio di lettere, firmato a La Valletta il 16 luglio 1981.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 28 dell'Accordo stesso.